

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1028 del 28 luglio 2020

Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. DGR n. 67/CR del 30 giugno 2020.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento istituisce una nuova forma di operatività del fondo di rotazione del settore primario, di cui agli articoli 57 e 58 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e alla luce di quanto previsto dalla l.r. 28 maggio 2020 n. 21, articolo 1, commi 3 e 5.

L'intervento rappresenta uno strumento straordinario finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle PMI del settore primario colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'economia italiana. Dai dati diffusi dall'Istituto Centrale di Statistica il 30 aprile 2020 risulta che nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo (Pil) sia diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali. Relativamente al comparto agroalimentare la situazione risulta meno critica con settori in cui la domanda ha visto un aumento rispetto al medesimo periodo del 2019, ma altri in cui questa è nettamente calata anche in relazione alla problematica legata alla chiusura dell'importante canale distributivo HoReCa (Hotellerie, Restaurant, Cafè) che ha determinato una crisi per i comparti che tradizionalmente si avvalgono di tale canale. Per settori quali ortofrutta e florovivaiismo, si sono riscontrate difficoltà determinate dalla carenza della manodopera disponibile per la raccolta conseguente al lockdown. Tale situazione ha determinato la difficoltà per molte imprese del comparto agricolo di reperire la liquidità necessaria per le esigenze di gestione corrente acuita dalle criticità riscontrabili per l'accesso al credito bancario.

Si rende necessario, pertanto, intervenire con strumenti in grado di coadiuvare le imprese nella difficile ripresa successiva al periodo di lockdown al fine, anche, di ovviare a possibili ripercussioni sul piano occupazionale.

In tale contesto, il Governo ha varato una serie di misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. E' comunque essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera complementare e addizionale alle misure statali, si riescano ad introdurre ulteriori benefici per le imprese agricole venete con riferimento, in particolare, alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

A riguardo, la Regione del Veneto ha adottato un provvedimento con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Successivamente, con deliberazione n. 486 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale è intervenuta sulla regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete del settore primario rafforzando il ruolo dei confidi nell'azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) del settore primario nel dialogo con il sistema bancario.

Con la misura che si intende introdurre, si propone di intervenire, in particolare, su una fascia di finanziamenti che rappresentano, tradizionalmente, il target principale per le imprese agricole e per i quali si riscontrano oggi difficoltà di reperimento.

Al fine di dare una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo agricolo veneto, si propone, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, commi 3 e 5, di introdurre una nuova operatività del fondo di

rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI del settore primario consistente in un "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19"" e caratterizzato da procedure snelle che assicurino alle imprese un sostegno rapido e adeguato.

Premesso quanto sopra, di seguito si elencano i punti caratterizzanti il predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19":

a) l'importo nominale del singolo finanziamento è fissato da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), con una durata minima del finanziamento di 12 mesi e massima di 72 mesi, compreso il preammortamento massimo di 24 mesi;

b) possono accedere al finanziamento le PMI agricole con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data dell'8 marzo 2020, che hanno subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;

c) la crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" costituisce oggetto di autocertificazione resa dall'impresa richiedente nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) il finanziamento è concesso dalle Banche e dai Confidi e/o Intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), all'uopo selezionati dal Gestore, Veneto Sviluppo S.p.A., tramite avviso pubblico e con il medesimo convenzionati, con utilizzo al 100% della provvista regionale e rischio impresa a carico del finanziatore;

e) per la concessione del finanziamento è previsto un costo massimo omnicomprensivo, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento. Tale percentuale tiene conto dei costi di istruttoria e di gestione della pratica, delle commissioni previste dal contratto e di tutte le altre spese fisse o variabili previste dall'accordo tra le parti ed è stata determinata avendo a riferimento la metodologia di calcolo dell'Equivalento Sovvenzione Lordo correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, lettera a), che a sua volta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;

f) l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i., sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Quest'ultimo è erogato una tantum ed è pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun beneficiario;

g) obbligo del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;

h) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a carico del finanziatore il quale deve trattenere presso di sé tutta la documentazione acquisita a disposizione per le verifiche e i controlli, anche a campione, previsti a carico del Gestore;

i) il Gestore, nell'ambito dell'apposita convenzione di cui alla lettera d), deve provvedere a regolare i casi di sospensione o risoluzione dell'accordo, qualora a seguito di verifica siano riscontrate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte delle Banche, dei Confidi o degli Intermediari finanziari, le quali saranno puntualmente definite nella convenzione medesima.

Appare opportuno sottolineare che la concessione del finanziamento è senza alcun costo a carico dell'impresa richiedente, considerato che l'erogazione della provvista pubblica è a tasso zero e che il contributo a fondo perduto, sino a un massimo di 2000 euro, permetterà al beneficiario di coprire le spese di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento nonché dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica.

Le modalità operative del predetto intervento straordinario a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid 19" sono puntualmente descritte nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale. All'intervento è riservata una dotazione di 3 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, fino a un massimo di 5 milioni di euro, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. A tal fine, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a monitorare l'operatività dello strumento

agevolativo in oggetto e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione.

Al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo, Veneto Sviluppo S.p.A. procederà con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla Proposta n. 1198 / 2020 Pagina 4 di 6 pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari di cui alla lettera c) che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore.

Considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", questa nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., rimarrà in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale.

Si evidenzia, infine, che l'intervento è in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, successivamente modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" attraverso cui la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di Covid-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese. In particolare, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di "Covid-19" non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

Si dà atto che la citata legge regionale n. 21 del 2020, all'articolo 1, comma 5, prevede che "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi".

Il presente provvedimento viene trasmesso alla competente Commissione consiliare come previsto dall'art. 1, comma 5 della l.r. 28/05/2020, n. 21.

Il provvedimento deliberazione/CR n. 67 del 30/06/2020 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma.5, della l.r. 28/05/2020, n. 21, alla competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo. Nella seduta del 15 luglio 2020, la Terza Commissione consiliare permanente, con parere n. 551, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con la raccomandazione di aggiungere al testo "o per altri effetti indiretti" all'**Allegato A** - punto 5 "Beneficiari", lettera a).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi 22 maggio 2017, n. 81 e 31 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013); relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.,

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTE le leggi regionali; 12 dicembre 2003, n. 40; 28 maggio 2020, n. 21;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 21 aprile 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n.21;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la propria deliberazione /CR n. 67 del 30 giugno 2020

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 551 rilasciato in data 15 luglio 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante le modalità operative dell'intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19" a valere sul fondo di rotazione per il settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;
3. di stabilire che all'intervento di cui al punto 2. è riservata una dotazione iniziale di 3 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, fino a un massimo di 5 milioni, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime;
4. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 2. e, in particolare, l'attività di ciascuna Banca, Confidi e Intermediario finanziario convenzionato anche con riferimento alle tempistiche di erogazione dei finanziamenti alle imprese e a fornirne mensilmente comunicazione alla Regione tramite apposita relazione;
5. di stabilire che, al fine di assicurare l'immediata operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 2., Veneto Sviluppo S.p.A. proceda con la massima urgenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla pubblicazione sul proprio sito web sia dell'avviso pubblico di selezione delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari che erogheranno il finanziamento alle imprese con utilizzo della provvista pubblica, che della scheda informativa relativa al nuovo strumento agevolativo, nonché all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Gestore e soggetto finanziatore;
6. di stabilire che, considerata la straordinarietà dell'intervento, connessa alla situazione emergenziale epidemiologica da "Covid-19", la nuova forma di operatività dei fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. rimanga in vigore, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale, anche sulla base dei risultati del monitoraggio svolto dalla finanziaria regionale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

Disposizioni Operative

1. Premessa

Con le presenti disposizioni operative (di seguito "Disposizioni") la Regione del Veneto (di seguito "Regione") disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. I finanziamenti sono caratterizzati da operazioni di piccolo importo, tra 5 a 50 mila euro. E' possibile richiedere l'ammissione alle agevolazioni esclusivamente mediante procedura informatizzata e per il tramite delle Banche, dei Confidi e degli Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), previamente individuati dal gestore Veneto Sviluppo S.p.A. tramite avviso pubblico. La disciplina oggetto delle presenti Disposizioni ha carattere straordinario e sperimentale e, pertanto, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Nello specifico, si definisce una nuova operatività di carattere straordinario del fondo di rotazione del settore primario istituito con gli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, consistente in un intervento che riguarda i finanziamenti per la liquidità delle PMI del settore primario accompagnato da procedure snelle, in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'Amministrazione regionale, per esigenze di liquidità aziendale connesse alla difficile situazione e ai rilevanti danni che le imprese agricole del Veneto hanno subito in conseguenza dell'emergenza "Covid-19".

2. Definizioni

"PMI" le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.

In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:

- a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "Microimpresa": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Beneficiari": le imprese agricole anche in forma associata (cooperative), inquadrabili fra le PMI, aventi sede operativa nel territorio del Veneto;

"Fondo": nuova forma di operatività, di carattere straordinario, del fondo di rotazione del settore primario istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, articoli 57 e 58, finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19";

"Banche": le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB all'uopo convenzionate con il Gestore;

"Confidi": i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari



finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;

"Intermediari finanziari": soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;

"Finanziatore": la Banca, il Confidi o l'Intermediario finanziario che eroga il finanziamento agevolato al Beneficiario;

"Equivalente Sovvenzione Lordo» o ESL": l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio concesso al soggetto beneficiario finale. In caso di finanziamento agevolato, l'ESL viene rilevato calcolando il risparmio ottenuto pagando gli interessi ad un tasso agevolato rispetto a quelli che si sarebbero pagati a un tasso di mercato;

"Finanziamento agevolato": il finanziamento a tasso zero concesso al Beneficiario a copertura delle esigenze di liquidità connesse all'emergenza "Covid-19";

"Garanzie": le garanzie rilasciate dai Confidi o da Fondi Pubblici di garanzia ai Beneficiari degli interventi agevolativi previsti dalle presenti Disposizioni;

"Gestore": Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria della Regione del Veneto;

"Costi del finanziamento": i costi del finanziamento a carico dei Beneficiari, incluso il costo delle eventuali garanzie.

3. Normative di riferimento

- Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013); relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.,
- Legge regionale n. 16 del 11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid 19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.

4. Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007):

A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.

5. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI agricole che alla data di presentazione della domanda sono in

possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività o per altri effetti indiretti;



- b) essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data dell'8 marzo 2020. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 marzo 2020. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- e) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n.1408 del 2013);
- f) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) ai fini dell'ottenimento del contributo agevolato: essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, commi 8 e 8 bis, della legge n. 98 del 2013 per quanto riguarda l'invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. A riguardo, si chiarisce che un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento, ma è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto previste dalle presenti Disposizioni;
- h) con riferimento alla data del 31 dicembre 2019: non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

La PMI richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all'atto della domanda di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Dotazione

Per la presente operatività, il Fondo ha una dotazione iniziale di 3 milioni di euro a valere su risorse regionali, con facoltà di rideterminare tale importo, fino a un massimo di 5 milioni, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime, inclusi i tempi di erogazione dei finanziamenti ai Beneficiari.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Finanziatori convenzionati:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

7. Regime di aiuto

L'Aiuto è concesso a titolo "*de minimis*", ai sensi del (Reg. (UE) 1408/2013, sotto forma di Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni.

I tassi di interesse di riferimento, e di conseguenza l'ESL concesso, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). L'ESL deve rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1408/2013 "*de minimis*" nel settore agricolo.

L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.



8. Caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate

Le operazioni agevolate sono realizzate nella forma del finanziamento agevolato con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dei costi del finanziamento.

Caratteristiche del finanziamento:

- Importo minimo: 5.000,00 Euro;
- Importo massimo: 50.000,00 Euro (inteso anche come cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario);
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 72 mesi;
- durata preammortamento: massimo 24 mesi;
- tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero;
- contributo a fondo perduto erogato una tantum, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario;
- rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale.
- nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

9. Selezione dei Finanziatori

Il Gestore seleziona i Finanziatori tramite pubblicazione sul proprio sito web di un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse le Banche, i Confidi e gli Intermediari finanziari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- b) operare per le imprese del Veneto;
- c) impegnarsi a stipulare con il Gestore apposita convenzione che preveda l'obbligo:
 - di erogare la provvista pubblica a tasso zero ai Beneficiari ammessi al finanziamento agevolato;
 - di garantire la provvista pubblica mediante idonea selezione dei Beneficiari e il ricorso ad adeguate garanzie, anche di natura pubblica, in quanto compatibili a presidio del rischio;
 - di non applicare costi di istruttoria per la domanda di finanziamento;
 - di applicare un costo massimo omnicomprensivo per la concessione del finanziamento, incluso il costo dell'eventuale garanzia aggiuntiva da parte del Confidi o ad opera di uno strumento di garanzia pubblica, non superiore all'1,20 per cento annuo dell'importo del finanziamento concesso applicato a scalare per il numero di annualità e frazioni sul capitale residuo. L'importo così determinato, attualizzato al tasso di attualizzazione comunitario vigente, viene applicato una tantum in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento;
 - del Confidi finanziatore di concedere il finanziamento anche alle PMI non associate e non iscritte ad alcuna associazione di categoria, senza obbligo di pagamento della quota associativa;
 - di provvedere all'integrale rimborso della provvista pubblica indipendentemente dalla regolarità dei rimborsi da parte dei Beneficiari finali.

Le procedure di selezione dei Finanziatori devono concludersi entro 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'elenco dei Finanziatori selezionati è pubblicato dal Gestore sul proprio sito web.

Dopo la pubblicazione del predetto avviso i Finanziatori, che risultassero già convenzionati con il Gestore, potranno aderire all'iniziativa mediante sottoscrizione di un addendum alla vigente convenzione, fermo restando il possesso dei requisiti sopra citati.

10. Operatività dei Finanziatori

I Finanziatori sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, senza alcuna forma di automatismo, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Finanziatore ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo, i Finanziatori si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione



all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti previsti dalle Disposizioni all'articolo 5 "Beneficiari" e attestati dalla PMI richiedente nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

11. Presentazione della domanda e ammissione ai benefici del Fondo

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123 del 1998).

La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori convenzionati. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software per la "domanda elettronica", accessibile a tutti i Finanziatori previo accreditamento presso il Gestore. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda il cui elenco è inserito nella "Scheda Regolamento" della misura agevolativa in questione (documento pubblicato sul sito web www.venetosviluppo.it e liberamente scaricabile). In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata la scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e IBAN di riferimento.

Il Finanziatore, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata anche in formato digitale;
2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera g);
4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI;
5. dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
6. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile;
7. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata.

Il Gestore esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda inviata dal Finanziatore, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 10, delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione.

Successivamente all'ammissione, su richiesta del Finanziatore, rende disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento del finanziamento.

Qualora il Gestore, nel corso dell'istruttoria, richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dal Finanziatore nella piattaforma informatica per la presentazione delle domande, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Finanziatore entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 inviando una comunicazione al Finanziatore. Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Finanziatore e al Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissioni ai benefici del Fondo.

Ciascun Finanziatore, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione di avvenuta/erogazione del finanziamento/perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

12. Erogazione del contributo a fondo perduto una tantum

Ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, il Finanziatore produce al Gestore, in modalità telematica, la seguente documentazione:



- documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle commissioni di cui all'articolo 9 lettera c) e loro dettaglio;
- indicazione da parte del Beneficiario delle coordinate bancarie da utilizzare per l'accreditamento del contributo.

Verificata la documentazione di cui sopra, il Gestore eroga al Beneficiario il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 8, pari al 100% dei costi del finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun Beneficiario.

Qualora in fase di esame della predetta documentazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile già presentata.

13. Obbligo di conservazione della documentazione

È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

14. Controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri

Il Gestore esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

In sede di controllo il Gestore richiede al Finanziatore copia della documentazione, di cui all'articolo 11, acquisita in sede di presentazione della domanda di intervento, nonché copia della documentazione in base alla quale il Finanziatore ha deliberato la concessione del finanziamento (bilanci, dichiarazioni fiscali, moduli andamentali, etc.) e copia della documentazione attestante il possesso da parte del Beneficiario dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera h).

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990.

Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia al finanziamento agevolato.

La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione agevolata, comporta la restituzione totale al Fondo per il tramite del Finanziatore della provvista a tasso zero erogata e non ancora rimborsata.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale, con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, per la parte ancora in ammortamento, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) sopravvenuta mancanza di requisiti di ammissibilità all'agevolazione di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 5 nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nelle presenti Disposizioni, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore procede alla revoca totale del beneficio concesso.

La revoca totale configura un inadempimento da parte del Beneficiario.

Il Gestore, quindi, procede all'accertamento dell'inadempimento attraverso un contraddittorio con il Beneficiario ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina con provvedimento motivato la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente, il Gestore trasmette al Beneficiario e al Finanziatore il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.



L'atto di revoca costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediata restituzione della provvista agevolata e delle eventuali maggiorazioni.

Per le attività di recupero il Gestore procede con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti Disposizioni sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata al Beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti dalle presenti Disposizioni, presentando apposita richiesta al Gestore per il tramite del Finanziatore. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del Beneficiario precedente.

15. Disposizioni transitorie

Nella fase di primo avvio dell'intervento disciplinato dalle presenti disposizioni, se nelle more dell'adeguamento della piattaforma informatica per il ricevimento delle domande di cui all'articolo 11, i Finanziatori potranno trasmettere le domande su supporto digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Gestore.

